

L.R. 16/2014, art. 16, c. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio 2015, n. 021/Pres.

Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Modifiche ed integrazioni apportate da:

DPR. 28/2/2017, n. 047/Pres. (B.U.R. 15/3/2017, n. 11).

L.R. 22/2020, art. 6, c.2 (B.U.R. 11/11/2020, S.O. n. 37

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Beneficiari

Art. 2 bis Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Art. 3 Condizioni per la concessione e il pagamento dell'anticipazione

Art. 4 Importo delle anticipazioni

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda

Art. 5 bis Termine di presentazione della domanda

Art. 6 Termini del procedimento

Art. 7 Interessi applicati alla restituzione

Art. 8 Disposizione transitoria

Art. 9 Rinvio

Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito legge, definisce le condizioni specifiche e le modalità di attuazione delle anticipazioni di cassa:

- a) degli incentivi assegnati annualmente dallo Stato alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge;
- b) degli incentivi annuali che lo Stato assegna ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) per la propria attività a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge.

Art. 2
(Beneficiari)

1. I beneficiari possono essere:

- a) la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste;
- b) i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) beneficiari di incentivi annuali concessi dallo Stato per la propria attività a valere sul FUS.

Art. 2 bis
(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 3
(Condizioni per la concessione e il pagamento dell'anticipazione)

1. Sono condizioni per la concessione dell'anticipazione:

- a) avere sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Tale condizione deve essere soddisfatta al momento della liquidazione dell'anticipazione e deve essere mantenuta fino alla restituzione degli importi anticipati;
- b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione;
- d) formale impegno alla totale restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione dell'anticipazione;
- e) ABROGATA

2. ABROGATO

3. Come previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge, tutte le citate anticipazioni non sono subordinate alla presentazione di idonee garanzie patrimoniali.

Art. 4
(Importo delle anticipazioni)

1. L'importo massimo dell'anticipazione concedibile alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste non può essere superiore a quello del contributo statale effettivamente assegnato.

2. L'importo massimo delle anticipazioni concedibili a ciascun organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non può essere superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato. Se l'importo a disposizione della Regione non è sufficiente a soddisfare tutte le domande, le concessioni sono effettuate in modo proporzionale agli importi richiesti.

3. ABROGATO

Art. 5

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di anticipazione, anche parziale, del contributo statale è redatta e presentata al Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura e sport, di seguito Servizio, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web, salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) copia del provvedimento di assegnazione del contributo statale, in relazione al quale viene richiesta l'anticipazione;

b) dichiarazione di formale impegno alla totale restituzione dell'anticipazione ottenuta all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione dell'anticipazione;

c) programma dell'attività annuale;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, e di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

e) attestazione del fabbisogno finanziario all'anticipazione comprovato da situazione finanziaria preventiva, approvata dagli organi di amministrazione, certificata dall'organo di controllo interno del soggetto richiedente;

f) bilancio preventivo approvato; nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo; il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione.

3. E' altresì essere allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto. Qualora i medesimi documenti siano sottoscritti con firma autografa, è trasmessa la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 5 bis
(Termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di anticipazione del contributo statale è presentata entro 30 giorni dalla data del provvedimento con cui è assegnato e determinato l'ammontare del contributo statale in relazione al quale viene richiesta l'anticipazione.

Art. 6
(Termini del procedimento)

1. Il Servizio concede l'anticipazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, debitamente corredata da tutti gli allegati.

Art. 7
(Interessi applicati alla restituzione)

(ABROGATO)

Art. 8
(Disposizione transitoria)

1. Per l'anno 2015, al fine di garantire la continuità operativa dell'attività teatrale, possono beneficiare dell'anticipazione di cui all'articolo 16, comma 2, della legge, i teatri che si sono candidati ad essere riconosciuti dallo Stato teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, imprese di produzione teatrale e centri di produzione teatrale, in attesa degli esiti della domanda. Se il riconoscimento non è ottenuto, l'anticipazione è restituita entro trenta giorni dalla notizia.

2. Per l'anno 2015 la domanda dell'anticipazione è presentata entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.